CAMERA DEI DEPUTATI N. 1435

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISTONE, MUZIO

Istituzione dell'albo professionale dei tributaristi

Presentata il 6 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Se nella precedente legislatura le proposte di legge per la disciplina della professione di tributarista erano ritenute necessarie soprattutto per dare chiarezza e garanzia di professionalità nel settore dell'attività tributario-contabile, oggi, alla luce delle affermazioni professionali dei consulenti e periti tributari, l'istituzione dell'albo professionale dei tributaristi deve essere considerata l'atto conclusivo della lunga serie di riconoscimenti legislativi ottenuti, in questi anni, dagli operatori professionali del settore tributario che, senza intaccare il campo operativo delle altre categorie professionali, possa definitivamente inserire i periti e consulenti tributari nell'ambito delle libere professioni.

Va qui ricordato e precisato che i periti ed esperti tributari svolgono attività di consulenza tributaria (materia che non è vincolata da riserva alcuna a favore di altre categorie professionali); che sono dotati di un'organizzazione pubblicista in forza del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che ne prevede l'iscrizione in appositi ruoli istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale 29 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980; che avevano l'obbligo della tenuta del repertorio della clientela; che l'iscrizione al ruolo citato è identificata da uno specifico codice di attività; che la legge 30 dicembre 1991, n. 413, annovera i consulenti tributari tra i soggetti abilitati alla rappresentanza in commissioni tributarie (articolo 30), ad apporre sulle dichiarazioni fiscali visti di conformità (articolo 78) ed a compilare denunce e liquidazioni di successioni (articolo 23).

A coronamento di tali competenze giunge non ultima la legge 22 febbraio 1994, n. 146, cosiddetta « legge comunita-

ria 1993 », dove all'articolo 9, comma 1, lettera *a),* si delega il Governo ad individuare i titoli e le attività professionali con particolare riferimento alla lettera *f)* dell'articolo 1 della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992. Quest'ultimo riferimento assimila infatti ad attività professionali regolamentate l'attività esercitata dai membri di un'associazione od organizzazione che, oltre ad avere segnatamente lo scopo di promuovere e di mantenere un livello elevato nel settore professionale in questione, sia oggetto, per la realizzazione di tale obiettivo, di un riconoscimento specifico da parte di uno Stato membro e rilasci ai suoi membri un titolo di formazione; esiga il rispetto di regole di condotta professionale da essa prescritte; conferisca ai medesimi un titolo professionale o uno *status* corrispondente a tale titolo di formazione.

Tali istanze, pienamente recepite dalla legge comunitaria per il 1993, sono state oggetto di una interpretazione autentica da parte dello stesso Ministro per le politiche comunitarie, che riconosce ai soggetti inseriti nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso di un « attestato di competenza » così come definito dalla direttiva 92/51/CEE.

Tale interpretazione è stata ulteriormente rafforzata dal decreto legislativo di attuazione della legge comunitaria per il 1993 adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 aprile 1994, con il quale viene introdotto un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, per cui anche i diplomi di formazione subuniversitaria costituiranno una chiave di accesso all'esercizio di alcune professioni tra le quali quella praticata dai tributaristi [articolo 1, comma 4, lettera *a*)].

È evidente pertanto che il riconoscimento legislativo della professione di tributarista diventa un atto dovuto dal nuovo Parlamento italiano in ossequio sia alla normativa comunitaria sia alle obiettive esigenze di ordinato sviluppo del terziario e di tutela dell'utenza.

In conclusione, non resta che ribadire che le attese di quanti espletano prestazioni in materia tributaria, siano essi iscritti in albi, ruoli ovvero non iscritti, coincidono con la richiesta di qualificazione professionale nell'interesse della collettività degli utenti e di una effettiva garanzia di preparazione dei soggetti ai quali ci si rivolge per l'espletamento di sempre complesse e delicate operazioni.

A tutto questo la presente proposta di legge dà una risposta seria e completa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Albo e titolo professionale).

1. È istituito in ogni provincia l'albo professionale dei tributaristi.

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione.

3. L'iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività in tutto il territorio dello Stato; non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali dei tributaristi.

4. Il titolo di tributarista spetta a coloro che, in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tributarista, conseguano detta abilitazione e siano iscritti all'albo professionale di cui al comma 1.

5. Il titolo di tributarista spetta altresì a quanti siano iscritti all'albo a norma dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 5.

ART. 2.

(Esercizio della professione di tributarista - Oggetto dell'attività).

1. Costituiscono oggetto della professione di tributarista tutte le attività e gli adempimenti relativi alla tenuta della contabilità, dei libri e registri obbligatori ai fini tributari, alle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed indirette, nonché ogni funzione e prestazione comunque connessa all'assolvimento di obblighi tributari e fiscali a qualunque titolo, la certificazione dei bilanci di imprese non aventi obbligo di collegio sindacale, la consulenza tributario-amministrativa in genere. Tali attività possono essere svolte per conto di persone fisiche sia imprenditori che privati, società di persone ed assimilate, soggetti aventi personalità giuridica ad eccezione delle società di capitali aventi capi-

tale sociale non superiore a lire 500 milioni.

2. Gli iscritti all'albo dei tributaristi possono assistere e rappresentare in giudizio i contribuenti secondo i termini di cui all'articolo 30, comma 1, lettera *i)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni.

3. Gli iscritti all'albo dei tributaristi, su delega ed in rappresentanza degli interessati, sono competenti allo svolgimento di ogni funzione affine a quelle previste nel comma 1.

4. L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica quanto possa formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi o di regolamenti.

ART. 3.

(Esame di abilitazione).

1. Le condizioni di ammissione, i programmi e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di tributarista ed il rilascio del relativo certificato sono determinati con regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i diplomi il cui possesso è condizione di ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1. Costituiscono comunque titoli validi per l'ammissione i diplomi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze bancarie ed assicurative, i diplomi universitari o titoli equipollenti, il diploma di istruzione secondaria in materie economiche o amministrative o commerciali.

3. L'esame di cui al comma 1 deve comunque prevedere una prova scritta ed una orale sulle seguenti materie: ragione-

ria, diritto tributario, elementi di diritto del lavoro, elementi di legislazione sociale, elementi di diritto pubblico, privato e commerciale, elementi di tecnica bancaria, elementi di economia e di analisi aziendale, elementi di statistica, elementi di revisione e certificazione di bilanci, elementi di diritto comunitario.

4. È condizione di ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1 il compimento, presso lo studio di un tributarista iscritto all'albo, di almeno due anni di praticantato professionale, che potrà essere svolto anche contemporaneamente al corso di studi per il conseguimento del diploma universitario o titolo equipollente, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le sessioni di esame sono annuali e sono indette con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno.

ART. 4.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Per l'iscrizione all'albo dei tributaristi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero cittadino di uno Stato membro della Unione europea o di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) essere in possesso di titolo di studio idoneo e avere espletato il periodo di praticantato di cui all'articolo 3, comma 4;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

e) avere la residenza nella provincia al cui albo si chiede l'iscrizione;

f) non avere riportato alcuna delle condanne penali che comportano la radiazione d'ufficio dall'albo, salvo sia intervenuta riabilitazione a norma del codice di procedura penale.

2. Coloro che, pur avendo i requisiti per l'iscrizione all'albo dei tributaristi, non esercitano l'attività vengono iscritti in un elenco speciale.

3. Gli impiegati delle carriere dirigenziale e direttiva dell'Amministrazione finanziaria, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio, ferme le altre condizioni di cui al presente articolo, possono essere iscritti all'albo o all'elenco speciale in deroga ai requisiti del titolo di studio e del conseguimento dell'abilitazione, decorsi due anni dalla data di collocamento a riposo.

ART. 5.

(Iscrizione all'albo nella prima attuazione della legge).

1. Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti all'albo, in deroga ai requisiti del titolo di studio e dell'abilitazione:

a) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, in regime di lavoro autonomo, da almeno cinque anni consecutivi, attività che costituiscono oggetto della professione di tributarista;

b) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel ruolo dei periti e degli esperti istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a norma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e succesive modificazioni, nelle sub-categorie tributi, contabilità, amministrazione o consulenze fiscali;

c) coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti alla Libera associazione periti ed esperti tributari (LAPET), anche se non iscritti al ruolo di cui alla lettera *b)* del

presente comma, in quanto ritenuti idonei e compatibili all'esercizio della professione tributaria a norma del codice deontologico e del codice di autoregolamentazione della LAPET.

2. Gli iscritti nelle sub-categorie del ruolo periti ed esperti di cui alla lettera *b)* del comma 1 che non svolgono attività, o non possono svolgerla per incompatibilità nel settore tributario, sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 4, comma 2. Essi sono iscritti nell'albo dei tributaristi, a domanda, quando inizino l'attività o decada l'incompatibilità. La domanda di iscrizione nell'albo dei tributaristi deve essere redatta in carta legale ai sensi e nei modi previsti dal regolamento di attuazione della presente legge.

3. L'esercizio dell'attività di cui alla lettera *a)* del comma 1 deve essere dimostrato mediante documentazione di carattere fiscale di pertinenza del richiedente la iscrizione, ai fini dell'IRPEF e dell'IVA; quanto a questa ultima imposta l'attività esercitata deve essere relativa a codici di classificazione di attività professionali.

4. L'iscrizione di cui alla lettera *c)* del comma 1 deve essere dimostrata mediante certificazione rilasciata dalla sede provinciale della LAPET e vistata dalla sede nazionale della stessa; nella provincia in cui la sede provinciale non risulti costituita, tale certificazione verrà rilasciata direttamente dalla sede nazionale.

5. L'iscrizione all'albo avviene a domanda degli interessati da presentare, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 6.

ART. 6.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Governo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il relativo regolamento di attuazione.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.